MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 2

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".

Versione in vigore dal 4 luglio 2015, non più in vigore dal 15 agosto 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-rifiuti-e-di-autorizzazione-integrata/art-2-modifiche-all-articolo-29-del-decreto-legislativo-4-marzo-2014-n-46/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it